

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1254

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(SAVONA)

e dal Ministro del tesoro

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1993

---

Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154, recante disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM

---

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Disegno di legge .....	»	4
Testo del decreto-legge .....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Considerata la necessità di dare immediata attuazione alle operazioni contemplate dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, al fine di garantire la continuità delle attività di produzione delle aziende operanti nel settore difesa, si è ravvisata l'opportunità di un intervento interpretativo in ordine all'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 487.

L'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, contribuendo a meglio definire la destinazione delle risorse reperite dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del citato articolo 5, comma 3,

chiarisce che le predette risorse possono essere utilizzate anche nell'ambito della ristrutturazione delle società, delle aziende, di rami o parti di esse (operanti nel settore difesa) considerate dall'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 487 del 1992, per il compimento delle operazioni, ivi comprese quelle di aumento di capitale, contemplate dall'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto-legge.

L'unito provvedimento non è stato corredato della relazione tecnica, prevista dall'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in quanto non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154, recante disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 74.

*Decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1993.*

**Disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni interpretative in ordine a talune procedure relative al programma di liquidazione dell'EFIM;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

1. Ai fini dell'attuazione delle previsioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, relative alle società di cui all'articolo 4, comma 2, del predetto decreto, possono utilizzarsi le disponibilità di cui all'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto.

#### Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

---

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI - SAVONA - BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO